



Roma, 2 aprile 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli  
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 106

**Oggetto: 1. Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19”**

**2. Modulo di autocertificazione aggiornato**

**3. Covid 2019 Decreto Legge 18/2020 misure fiscali. Vademecum Agenzia Entrate**

**4. Coronavirus, Decreto "Cura italia" e sospensione degli accertamenti: chiarimenti dell’Agenzia**

**5. D.L. 18/2020: chiarimenti dell’Inail su alcune disposizioni del Decreto legge “Cura Italia”**

**6. Enpaf: fondo per l’emergenza Covid-19”**

**7. Covid-19.Semplificazioni per produzione prodotti alcolici igienizzanti. Comunicazione agenzia delle dogane**

**8. Comunicato stampa del 31 marzo 2020 - attenzione alle false email sui rimborsi del fisco**

### **1. Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19”**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 è stato pubblicato il [decreto-legge 25 marzo 2020](#), n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”.

Il provvedimento ha riordinato i poteri del Presidente del Consiglio nonché, in certi limiti, del Ministro della Salute, dei Presidenti di Regione e dei Prefetti, di adottare misure restrittive, molte delle quali già in vigore, per fronteggiare e contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando anche misure per coordinare tra loro le disposizioni adottate dalle diverse autorità.

Comprende:

- misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19;
- attuazione delle misure di contenimento;
- misure urgenti di carattere regionale o infraregionale;
- sanzioni e controlli.

Secondo l’articolo 1, possono essere adottate una serie di misure per periodi di durata fino a trenta giorni, reiterabili e modificabili secondo l’andamento epidemiologico del virus, anche più volte, fino al 31 luglio 2020, salva eventuale proroga.

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell’Unione Europea Farmacie Sociali

00184 Roma – Via Nazionale, 172 – Tel. 06.6784587 - 06.4872117 – 06.48913549 – Fax 06.48976639

E-mail: [assofarm@assofarm.it](mailto:assofarm@assofarm.it) – Cod. Fisc. 97199290582



Le misure adottabili vanno dalla limitazione agli spostamenti, alla chiusura delle scuole, dalla sospensione delle attività ludiche e sportive a tutte le misure volte a vietare gli assembramenti ed evitare i contatti con persone colpite dal virus.

Tra tali misure, per quanto riguarda le farmacie, si segnala:

- la possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità (quali quelli resi dalle farmacie) dalle limitazioni e sospensioni delle attività di impresa o professionali;
- la previsione che le attività consentite (quali quelle delle farmacie) si svolgano previa assunzione da parte del titolare di misure idonee ad evitare assembramenti, predisponendo le condizioni per garantire le distanze di sicurezza.

### **Attuazione delle misure di contenimento**

L'articolo 2 del decreto-legge definisce le modalità con le quali le misure di contenimento possono essere applicate le misure sono deliberate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ma, in casi di estrema necessità e urgenza, e nelle more dell'intervento del Presidente del Consiglio, possono essere adottate anche dal Ministro della Salute.

### **Misure di carattere regionale o infraregionale**

Sempre nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio, e con efficacia limitata fino a tale momento, anche le Regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive nel loro territorio o in una parte di esso, senza incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

I Sindaci, invece, non possono più adottare ordinanze dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

### **Sanzioni**

E' stato modificato e inasprito il sistema sanzionatorio (sanzione amministrativa fino a € 3000; chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni; arresto da 3 a 18 mesi in caso di violazione dell'obbligo di quarantena.

Inoltre, il 25 marzo 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministro dell'Economia e delle Finanze ("MISE") hanno tenuto un confronto con le sigle sindacali nazionali, all'esito del quale è stato emanato in serata il Decreto del MISE che modifica l'elenco delle attività non soggette a sospensione fino al 3 aprile, originariamente contenuto nell'allegato 1 al DPCM 22 marzo. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sq>

## **2.Modulo di autocertificazione aggiornato**

Si ritiene, infine, opportuno trasmettere in allegato il modulo di autocertificazione da compilare in caso di spostamenti aggiornato ad oggi.

[https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo\\_modello\\_autodichiarazione\\_26.03.2020\\_editabile.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf)

## **3.Covid 2019 Decreto Legge 18/2020 misure fiscali. Vademecum Agenzia Entrate**

A seguito dell'approvazione del D.L. 18/2020 ("Cura Italia"), l'Agenzia delle entrate ha reso disponibile un vademecum strutturato in 14 schede che illustrano, in particolare, le disposizioni riguardanti la sospensione dei versamenti e/o dai crediti d'imposta o ancora dai premi, le tempistiche, le riprese e altro.



Per ogni eventuale approfondimento di rinvia ai rispettivi consulenti fiscali.  
[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/SchedeDecretoLegge\\_OK.pdf/364051ba-dd68-2076-0be5-1a07a6cfe58c](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233505/SchedeDecretoLegge_OK.pdf/364051ba-dd68-2076-0be5-1a07a6cfe58c)

#### **4. Coronavirus, Decreto "Cura Italia" e sospensione degli accertamenti: chiarimenti dell'Agenzia**

La sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, disposta dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), interessa sia i termini per l'impugnazione degli atti di accertamento, sia il pagamento degli importi dovuti in relazione ai medesimi avvisi di accertamento prima che gli stessi siano affidati in carico all'agente della riscossione.

Invece, ai sensi dell'art. 68 del medesimo decreto, la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 riguarda i termini di pagamento delle somme dovute in base agli atti d'accertamento già divenuti esecutivi ed affidati all'agente della riscossione (cartelle di pagamento) e che sono state oggetto di rateizzazione.

Queste sono le precisazioni dell'Agenzia delle Entrate contenute nella Circolare 20 marzo 2020, n.5/E, che fornisce i primi chiarimenti in merito ai termini di sospensione dei versamenti derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi (previsti dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010), stabilita dagli artt.68 e 83 del D.L. 18/2020. Per ogni eventuale approfondimento di rinvia ai rispettivi consulenti fiscali.  
[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare\\_n5\\_20\\_03\\_2020.pdf/f42f586c-57ae-ebf3-e1a8-953c9799c113](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2369964/Circolare_n5_20_03_2020.pdf/f42f586c-57ae-ebf3-e1a8-953c9799c113)

#### **5.D.L. 18/2020: chiarimenti dell'Inail su alcune disposizioni del Decreto legge "Cura Italia"**

L'Inail ha fornito alcune precisazioni sulle norme del Decreto legge "Cura Italia" relative alla sospensione dei termini per il versamento dei premi assicurativi ed alla proroga della validità del DURC. Per ogni eventuale approfondimento di rinvia ai rispettivi consulenti.  
<https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-11-27-marzo-2020.html>

#### **6.Enpaf: fondo per l'emergenza Covid-19"**

A fronte della grave situazione, l'ENPAF ha disposto, in via d'urgenza, la creazione di un fondo per l'emergenza Covid-19. Il predetto fondo avrà quale prioritario obiettivo quello di assicurare iniziative in favore dei farmacisti colpiti dal Covid-19 e ricoverati, in favore delle famiglie dei farmacisti che, purtroppo, nell'esercizio della propria attività hanno perso la vita, nonché ulteriori interventi che si renderanno necessari, soprattutto nei casi in cui le farmacie e parafarmacie siano state obbligate alla chiusura in ragione del contagio in capo a tutti gli operatori.

Il primo stanziamento ammonta ad euro 500.000. Le modalità di erogazione delle provvidenze a carico del fondo saranno oggetto di tempestivi provvedimenti attuativi concernenti anche la relativa modulistica per la presentazione delle domande, che sarà pubblicata sul sito della Fondazione [www.enpaf.it](http://www.enpaf.it)

#### **7. Covid-19.Semplificazioni per produzione prodotti alcolici igienizzanti. Comunicazione agenzia delle dogane**

Per opportuna conoscenza, si allega la nota dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5577147/Associazioni+rivista+%286%29.pdf/31e da84f-c982-4321-8ef3-c4ce9c7617d6> avente ad oggetto "Misure urgenti per contenimento emergenza epidemiologica da COVID-19. Alcole utilizzato per produzione di igienizzanti. Semplificazione provvedimenti autorizzatori e modalità di impiego" che spiega le regole da adottare nella presente emergenza riguardanti le modalità di fornitura di alcol utilizzato per la fabbricazione di prodotti con funzione igienizzante.

Associata a Cispel – Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali

Associata a Federsalute – Membro dell'Unione Europea Farmacie Sociali



## 8. Comunicato stampa del 31 marzo 2020 - attenzione alle false email sui rimborsi del fisco

In questi giorni l'Agenzia delle Entrate ha ricevuto diverse segnalazioni relative a nuove email di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l'obiettivo di raccogliere informazioni riservate.

Le email in questione presentano come oggetto la dicitura "Notifica per il rimborso fiscale del 2019" e provengono da indirizzi email non riconducibili all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia postale e raccomanda ai contribuenti di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone. Inoltre, ricorda che non vengono mai inviate comunicazioni via email relative ai rimborsi fiscali e che sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) è possibile consultare la sezione "Come sono pagati i rimborsi" per conoscere le modalità corrette con cui vengono erogati. <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-31-marzo-2020>

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Dr. Francesco Schito